

**COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA**

Provincia Autonoma di Trento

N. di Rep. _____ / _____

**CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON E IL COMUNE DI
BORGO D'ANAUNIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO DI
CASTELFONDO**

Premesso che

- la L.P. 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione nella Provincia di Trento”, disciplina gli interventi a favore degli studenti del sistema educativo provinciale;
- tra i servizi di assistenza scolastica rientra il servizio di ristorazione scolastica;
- la Comunità della Val di Non gestisce il servizio di ristorazione scolastica presso le mense scolastiche del proprio territorio, mediante organizzazione diretta e affidamento a soggetti esterni secondo quanto previsto dagli atti di gara e dai contratti vigenti;
- nell'ambito dell'organizzazione complessiva del servizio di ristorazione scolastica della Comunità della Val di Non, è previsto anche il servizio presso il plesso scolastico di Castelfondo;
- presso il plesso di Castelfondo è già attiva la mensa della scuola dell'infanzia, la cui gestione è di competenza del Comune di Borgo d'Anaunia;
- il Comune di Borgo d'Anaunia dispone presso tale sede di una struttura di cucina e dei relativi locali e attrezzature, idonei alla preparazione e somministrazione dei pasti, recentemente realizzata in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 231 di data 18 febbraio 2022, al fine di estendere il servizio mensa anche agli alunni della scuola primaria, e finanziata, tra l'altro, con fondi PNRR - Misura M4C1I1 - di cui al decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR n. 111 di data 29 dicembre 2022, per l'importo di euro 221.000,00, nonché, per l'importo di euro 22.100,00, con il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023 (art. 1, comma 370, legge n. 197 del 2022);
- il Comune di Borgo d'Anaunia ha manifestato volontà di assicurare, attraverso la cucina della scuola dell'infanzia di Castelfondo, anche la preparazione e la fornitura dei pasti destinati agli alunni della scuola primaria del medesimo plesso;
- tale organizzazione consente di garantire una gestione unitaria della cucina già operante presso il plesso di Castelfondo, evitando la presenza di due distinti soggetti

gestori della preparazione dei pasti presso la medesima struttura ed il trasporto dei pasti destinati alla scuola primaria dalla cucina di Brez;

- a seguito di tale diversa organizzazione, il servizio di ristorazione scolastica della scuola primaria di Castelfondo non sarà più assicurato dall'impresa affidataria del servizio generale di ristorazione scolastica della Comunità della Val di Non;
- la Comunità della Val di Non continuerà a gestire il sistema informatizzato di gestione dei pasti e il rapporto amministrativo con le famiglie degli utenti del servizio, senza modifiche alle modalità di pagamento già in uso;
- le somme versate dalle famiglie mediante il sistema informatizzato continueranno pertanto ad essere rimosse dalla Comunità della Val di Non;
- il Comune di Borgo d'Anaunia, quale soggetto che assicura materialmente la gestione e l'erogazione dei pasti presso la scuola primaria di Castelfondo, provvederà a emettere fattura nei confronti della Comunità della Val di Non per il numero dei pasti effettivamente erogati, applicando il medesimo costo unitario del pasto riconosciuto dalla Comunità all'attuale appaltatore del servizio di ristorazione scolastica per la medesima tipologia di prestazione;
- le parti intendono disciplinare con la presente convenzione i reciproci rapporti organizzativi, economici e gestionali relativi al servizio di ristorazione scolastica presso la scuola primaria del plesso di Castelfondo;

tutto ciò premesso,

tra

la Comunità della Val di Non, con sede in Cles, codice fiscale _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione di _____;

e

il Comune di Borgo d'Anaunia, con sede in _____, codice fiscale _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione di _____;

di seguito denominate rispettivamente “**Comunità**” e “**Comune**”,

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità della Val di Non e il Comune di Borgo d'Anaunia per la gestione del servizio di ristorazione scolastica destinato agli alunni della **scuola primaria del plesso scolastico di Castelfondo**, frazione del Comune di Borgo d'Anaunia.

2. Il servizio viene assicurato dal Comune mediante l'utilizzo della cucina della scuola dell'infanzia di Castelfondo, già destinata alla preparazione dei pasti per gli utenti della scuola dell'infanzia, che provvede altresì alla preparazione dei pasti destinati alla scuola primaria.
3. Il Comune assume la gestione materiale e organizzativa del servizio presso la sede della scuola primaria di Castelfondo, assicurando la preparazione, il confezionamento, la distribuzione e tutte le attività accessorie necessarie all'erogazione dei pasti agli utenti della scuola primaria.
4. Restano ferme le competenze della Comunità relative alla gestione amministrativa del servizio, al sistema informatizzato di prenotazione e riscossione dei pasti e ai rapporti con le famiglie, come disciplinati dai successivi articoli.

ART. 2 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata determinata ed è riferita all'anno scolastico 2026/2027, con decorrenza dal 14 settembre 2026 e scadenza al 10 giugno 2026 e con proroga automatica unicamente per l'anno scolastico 2027/2028, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo due per i successivi anni scolastici.
2. Eventuali ulteriore proroghe, rinnovi o prosecuzioni della collaborazione oltre all'anno scolastico 2027/2028, dovranno essere oggetto di espresso accordo scritto tra le parti, adottato dai competenti organi.
3. Le parti potranno concordare la cessazione anticipata della convenzione qualora intervengano modificazioni organizzative, normative o istituzionali tali da rendere non più conveniente o possibile la gestione del servizio secondo le modalità previste dal presente atto.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà erogato, di norma, nei giorni e secondo il calendario scolastico comunicato dall'Istituto scolastico anche al Comune all'inizio di ciascun anno scolastico.
2. Gli eventuali periodi di sospensione o modifica del servizio, saranno comunicati direttamente dall'Istituto scolastico anche al Comune con congruo anticipo.
3. Il Servizio viene erogato agli alunni della scuola primaria, oltre all'eventuale personale docente avente diritto al servizio mensa secondo le disposizioni applicabili.
4. Il numero effettivo dei pasti giornalmente da preparare sarà determinato sulla base delle prenotazioni raccolte dal personale docente e comunicato al personale di cucina.
5. Il numero dei pasti giornalieri verrà trasferito sul sistema informatizzato della Comunità secondo modalità da individuare tra le parti.

6. Il Comune dovrà organizzare il servizio in modo da garantire la continuità della prestazione, il rispetto degli orari di distribuzione concordati con l'Istituto scolastico e gli standard qualitativi e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale soggetto gestore della mensa della scuola primaria di Castelfondo, è responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione materiale del servizio presso la sede.
2. Sono a carico del Comune, in particolare:
 - a) l'organizzazione del personale necessario alla preparazione, distribuzione e pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate per il servizio;
 - b) l'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali necessari alla preparazione e distribuzione dei pasti;
 - c) la corretta conservazione, manipolazione, preparazione e somministrazione degli alimenti;
 - d) il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare e l'applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP;
 - e) il rispetto delle disposizioni relative alle diete speciali, allergie, intolleranze e celiachia;
 - f) la corretta preparazione e somministrazione dei pasti sulla base del menù e delle specifiche dietetiche concordate direttamente con le famiglie (diete speciali);
 - g) la pulizia ordinaria della cucina, dei locali annessi, della sala mensa, dei servizi igienici di pertinenza e delle attrezzature utilizzate;
 - h) la gestione delle eventuali emergenze relative alla preparazione e somministrazione dei pasti;
 - i) la gestione e l'organizzazione delle eventuali sostituzioni del personale assente;
 - j) il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
 - k) la tenuta e la conservazione della documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle procedure interne adottate per il servizio;
 - l) la comunicazione tempestiva alla Comunità di eventuali problematiche che possano incidere sulla regolare erogazione del Servizio;
 - m) la gestione dei rapporti con l'istituto scolastico comprensivo per tutto ciò che riguarda l'organizzazione del Servizio (orari, calendario, assenze, attività didattiche particolari ...).

3. Il Comune assume ogni responsabilità connessa alla gestione materiale del servizio e alle attività direttamente svolte dal proprio personale.
4. Il Comune garantisce che il personale impiegato nella gestione della mensa possieda i requisiti professionali e sanitari richiesti dalla normativa vigente e sia adeguatamente formato in materia di igiene, sicurezza alimentare e gestione delle diete speciali.

ART. 5 – RAPPORTI CON LA COMUNITÀ E CON L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Il Comune e la Comunità collaborano per assicurare il regolare funzionamento del servizio.
2. Il Comune mantiene i rapporti di carattere amministrativo con l'Istituto scolastico e con le famiglie degli utenti per gli aspetti direttamente connessi all'erogazione materiale del pasto e alla relativa attribuzione all'utente.
3. Il Comune provvede, per quanto di propria competenza, a rapportarsi con il personale scolastico per gli aspetti organizzativi direttamente connessi alla distribuzione dei pasti.
4. Le segnalazioni relative alla qualità del servizio, alle presenze, alle diete speciali o ad altre problematiche saranno comunicate direttamente al Comune, al fine di consentire l'adozione delle eventuali misure correttive.
5. Restano ferme le competenze della Comunità nella valutazione delle segnalazioni provenienti dagli utenti, dai genitori, dall'Istituto scolastico e dagli eventuali organismi di controllo del servizio.

ART. 6 – SISTEMA DI PRENOTAZIONE E RAPPORTI ECONOMICI CON LE FAMIGLIE

1. La Comunità della Val di Non continuerà a gestire il sistema informatizzato di gestione dei pasti e dei rapporti economici con le famiglie degli utenti.
2. Le modalità di ricarica del credito e di pagamento da parte delle famiglie resteranno invariate rispetto al sistema già in uso presso la Comunità.
3. Le somme versate dalle famiglie tramite il sistema informatizzato continueranno ad essere rimosse dalla Comunità della Val di Non.
4. Resta a carico del Comune la procedura di prenotazione e di caricamento dei pasti nell'apposito applicativo informatico, da garantire attraverso apposito accordo con il gestore del software attualmente in uso.
5. Il Comune dovrà utilizzare i dati ricevuti esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – PREZZO DEL PASTO E RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI

1. Per ogni pasto effettivamente preparato ed erogato agli alunni della scuola primaria di Castelfondo, la Comunità riconoscerà al Comune un corrispettivo unitario pari al corrispondente costo unitario del pasto riconosciuto dalla Comunità al soggetto affidatario del servizio generale di ristorazione scolastica per la medesima prestazione, attualmente stabilito in euro 5,8425 + IVA 4%, per un totale di euro 6,08.
2. Il corrispettivo sarà applicato esclusivamente ai pasti effettivamente erogati e risultanti dalle rilevazioni del sistema informatizzato di prenotazione secondo le modalità concordate tra le parti.
3. Il Comune emetterà fattura nei confronti della Comunità con cadenza mensile, indicando il numero dei pasti erogati nel periodo di riferimento e il relativo importo complessivo.
4. La Comunità provvederà al pagamento delle fatture entro i termini previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina contabile dell'Ente, previa verifica della regolarità della prestazione e della corrispondenza tra i pasti fatturati e quelli risultanti dai dati disponibili.
5. Eventuali pasti fruiti dal personale docente o da altro personale avente diritto non sono gestiti dal Sistema informatico della Comunità e saranno contabilizzati secondo le modalità concordate tra il Comune e l'Istituto scolastico.

ART. 8 – LOCALI, ATTREZZATURE, UTENZE E MANUTENZIONI

1. Il Comune provvede direttamente alla gestione dei locali e delle attrezzature utilizzate per il servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Sono a carico del Comune le utenze connesse al funzionamento della mensa e della cucina, nonché gli oneri relativi alla gestione ordinaria della struttura.
3. Sono altresì a carico del Comune le manutenzioni ordinarie e straordinarie e gli interventi necessari al mantenimento in efficienza dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'erogazione del servizio.

ART. 9 – PIANO ALIMENTARE E QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Comune si impegna a garantire che i pasti destinati alla scuola primaria di Castelfondo siano preparati secondo le prescrizioni qualitative, nutrizionali e dietetiche applicate dalla Comunità della Val di Non al servizio di ristorazione scolastica, e secondo quanto previsto dai CAM in vigore per la ristorazione scolastica.

2. A tal fine, il Comune farà riferimento al Piano alimentare adottato dalla Comunità della Val di Non e alle eventuali successive modifiche o integrazioni comunicate dalla stessa.
3. Il Comune garantisce il rispetto delle grammature, delle caratteristiche qualitative e merceologiche delle derrate, delle modalità di conservazione, preparazione e distribuzione dei pasti e delle prescrizioni relative alle diete speciali.

ART. 10 – DIETE SPECIALI

1. Le richieste di dieta speciale vanno comunicate direttamente al Comune da parte delle famiglie. Il Comune si impegna ad informare le famiglie riguardo alla corretta procedura da adottare.
2. Il Comune è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni relative alle diete speciali nella fase di preparazione, confezionamento e somministrazione del pasto.
3. Il personale del Comune dovrà prestare particolare attenzione alle diete per celiachia, allergie e intolleranze alimentari e dovrà essere adeguatamente formato al riguardo.
4. In caso di anomalie o dubbi relativi a una dieta speciale, il Comune dovrà sospendere, ove necessario, la somministrazione del pasto interessato, adottando nel frattempo le misure necessarie alla tutela dell'utente.

ART. 11 – CONTROLLI

1. La Comunità mantiene il potere di verificare la corretta esecuzione del servizio presso la mensa della scuola primaria di Castelfondo.
2. A tal fine, la Comunità potrà effettuare, anche senza preavviso, controlli presso i locali della mensa e della cucina, verificando, tra l'altro:
 - a) la qualità e quantità delle derrate;
 - b) le condizioni igienico-sanitarie dei locali, delle attrezzature e del personale;
 - c) le modalità di conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti;
 - d) il rispetto delle grammature;
 - e) la corretta preparazione e somministrazione delle diete speciali;
 - f) ogni altro aspetto inerente all'erogazione del servizio.
3. La Comunità potrà effettuare, ove necessario, controlli anche mediante prelievo e analisi di campioni secondo la normativa vigente.

4. Il Comune si impegna a garantire piena collaborazione al personale incaricato dei controlli e a fornire ogni documentazione richiesta.
5. Eventuali non conformità rilevate saranno comunicate al Comune, che provvederà tempestivamente all'adozione delle misure correttive necessarie.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune assume ogni responsabilità organizzativa e gestionale relativa alla preparazione e alla somministrazione dei pasti presso la mensa della scuola primaria di Castelfondo.
2. Il Comune risponde delle attività svolte dal proprio personale e dei danni derivanti da una non corretta gestione del servizio, nei limiti e secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. La Comunità resta responsabile unicamente delle attività amministrative di propria competenza, con particolare riferimento alla gestione finanziaria, alla riscossione delle quote dovute dalle famiglie e ai rapporti amministrativi con gli utenti, comprese le eventuali procedure di insolvenza.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

1. Il Comune garantisce la sussistenza delle coperture assicurative eventualmente richieste dalla normativa vigente e necessarie in relazione alla gestione del servizio e all'attività svolta presso la mensa scolastica.
2. Il Comune mantiene, ove richiesto, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Su richiesta della Comunità il Comune dovrà fornire copia delle relative polizze e della documentazione attestante la regolarità della copertura assicurativa.

ART. 14 – PERSONALE

1. Il personale addetto alla preparazione, distribuzione e gestione della mensa di Castelfondo è posto sotto la responsabilità organizzativa del Comune.
2. Il Comune provvede direttamente alla gestione del proprio personale e all'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Nessun rapporto di lavoro o obbligo di natura giuridica si instaura tra la Comunità e il personale del Comune impiegato nel servizio.

4. Il personale impiegato dovrà possedere i requisiti professionali e sanitari previsti dalla normativa vigente e partecipare alle attività di formazione necessarie allo svolgimento delle mansioni.

ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. La Comunità e il Comune tratteranno i dati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del servizio di ristorazione scolastica.
3. Il Comune avrà accesso esclusivamente ai dati necessari per la corretta organizzazione e gestione della preparazione dei pasti.
4. Le parti adotteranno le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza, la riservatezza e la corretta gestione dei dati trattati.

ART. 16 – SEGNALAZIONI E CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi questione inerente al servizio le parti si impegnano a mantenere un costante rapporto di collaborazione, al fine di assicurare la continuità e la qualità del servizio agli utenti.
2. Eventuali contestazioni o divergenze saranno preliminarmente esaminate congiuntamente dai competenti uffici della Comunità e del Comune, perseguendo, ove possibile, una soluzione condivisa.
3. In caso di mancato accordo sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, saranno esperiti gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.
4. Per ogni controversia di natura giudiziaria sarà competente il foro individuato secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 17 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.
2. Non costituiscono modifica della presente convenzione le variazioni organizzative di carattere meramente operativo che siano concordate tra i competenti uffici delle parti e che non incidano sugli obblighi, sui rapporti economici o sulla ripartizione delle responsabilità prevista dal presente atto.

ART. 18 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di ristorazione scolastica, le disposizioni provinciali applicabili, gli atti di programmazione della Comunità e del Comune.
2. Restano altresì ferme le disposizioni dell'organizzazione generale del servizio di ristorazione scolastica della Comunità della Val di Non, per quanto compatibili con la gestione diretta della mensa di Castelfondo da parte del Comune.

ART. 19 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, riguardante prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cles, _____

Borgo d'Anaunia, _____

Per la COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Per il COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA